



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 265 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 13/12/2013

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP), AI SENSI DELL'ART. 27-BIS, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000, CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR), AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22 E 40-QUINQUIES DELLA L.R. N. 20/2000. PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE.

L'anno DUEMILATREDICI addì TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 09:00 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
GHILARDELLI MANUEL	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE FERDINANDO FERRINI.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 8 voti favorevoli e 0 voti contrari

espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità.
Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. STSVILUP 2013/2968

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP), AI SENSI DELL'ART. 27-BIS, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000, CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR), AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22 E 40-QUINQUIES DELLA L.R. N. 20/2000. PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE.

LA GIUNTA

Premesso che:

- a seguito di un complesso processo di elaborazione e della conclusione dell'articolato procedimento disciplinato dall'art. 27 della L.R. n. 20/2000, nonché ad esito delle procedure di condivisione con la Regione, con deliberazione n. 69 del 2 luglio 2010, il Consiglio provinciale approvava la Variante generale al Piano territoriale di coordinamento provinciale (brevemente PTCP) che aveva l'obiettivo primario di adeguare lo strumento generale della pianificazione provinciale al nuovo quadro della pianificazione ridefinito dalla L.R. n. 20 emanata nel 2000 e ai Piani sovra ordinati intervenuti successivamente all'entrata in vigore del PTCP 2000;
- l'approvazione della Variante generale al PTCP aveva seguito lo schema procedurale che ha portato alla sottoscrizione tra Provincia e Regione, in data 3 dicembre 2008, dell'accordo di pianificazione con l'effetto di dimezzare i termini temporali delle fasi procedurali e di consentire alla Provincia l'approvazione del Piano prescindendo dall'Intesa regionale con l'obbligo di avviare una procedura di condivisione con la Regione prima dell'approvazione della Variante, in esecuzione a specifiche condizioni definite in sede di accordo di pianificazione;
- ad esito delle procedure di condivisione, la Regione aveva reso la Relazione 3 giugno 2010 prot. PG/2010/146433 (acquisita agli atti il 9 giugno 2010 con n. 44719 di prot.) sottoscritta dal Responsabile del Servizio Programmazione territoriale e sviluppo della montagna della Regione Emilia-Romagna con cui, in merito a talune osservazioni comportanti modifiche alle tavole A1, relative alla tutela paesistica derivante dal Piano territoriale paesistico regionale (brevemente PTPR), veniva espressa una valutazione di non condivisione delle proposte di accoglimento per la rilevanza paesaggistica del tema e in quanto il loro accoglimento avrebbe comportato la necessità di dare pubblica evidenza alle modifiche ad esse inerenti;
- in sede di approvazione, il Consiglio provinciale aveva quindi tenuto conto sia del limite operante in merito al rispetto delle determinazioni convenute con l'accordo di pianificazione sottoscritto con la Regione, sia del limite delle innovazioni non sostanziali tali quindi da non mutare le caratteristiche essenziali e i criteri di impostazione della Variante generale del PTCP e da non richiedere né un aggiornamento del documento di valutazione ambientale del Piano, e del relativo parere motivato regionale, né la ripubblicazione del Piano stesso;

Atteso che:

- la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2012-2014 aveva definito per il 2012, all'interno del programma per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell'ambiente, l'obiettivo di proseguire le attività di elaborazione della Variante al PTCP in materia di fasce fluviali per recepire gli approfondimenti già svolti nella fase di controdeduzione ad alcune osservazioni a suo tempo presentate alla Variante generale al PTCP, nonché per migliorare l'efficacia di alcune previsioni;
- tale obiettivo è stato confermato anche nella Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013-2015 allegata al Bilancio di previsione 2013, approvato con atto del Consiglio provinciale n. 27 del 28 giugno 2013;

Considerato che:

- la legge regionale 6 luglio 2009, n. 6, recante "Governare e riqualificazione solidale del territorio", ha riconsiderato la procedura di formazione e approvazione di varianti ai piani territoriali di coordinamento provinciale, apportando, attraverso l'aggiunta alla L.R. n. 20/2000 dell'art. 27-*bis*,

rilevanti modifiche rispondenti all'esigenza di abbreviare i tempi di svolgimento delle procedure approvative nei casi di varianti specifiche e tematiche al PTCP elencate al comma 1 del citato art. 27-*bis*;

- tali procedure abbreviate, oltre al dimezzamento dei termini temporali ordinari, prevedono una articolazione del procedimento di formazione del piano in cui le consultazioni ordinariamente svolte attraverso la conferenza di pianificazione sono invece effettuate in forma scritta stabilendo il termine perentorio di sessanta giorni per il ricevimento dei contributi da parte degli Enti che svolgono compiti di governo del territorio;
- in attuazione degli obiettivi definiti in sede di Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2012-2014, e in applicazione della disciplina procedimentale di cui all'art. 27-*bis*, comma 2, della L.R. n. 20/2000, il gruppo di progetto istituito con determinazione del Dirigente dell'allora Settore "Sviluppo Economico, Montagna, Pianificazione e Programmazione del Territorio, delle Attività estrattive, dell'Ambiente e Urbanistica" n. 2080 del 16 ottobre 2012 ha predisposto la proposta di Variante al PTCP formata dagli allegati sotto elencati, che la Giunta provinciale ha approvato con atto n. 203 del 17 ottobre 2012, dando l'avvio alla fase di consultazione disciplinata dalla sopra menzionata norma regionale, propedeutica all'adozione della Variante:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA;

ALLEGATI ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

- All. 1 Individuazione cartografica di sintesi delle proposte di modifica delle fasce fluviali
- All. 2 Schede illustrative delle proposte di modifica cartografica delle fasce fluviali;

VALSAT - Rapporto Ambientale;

VALSAT - Sintesi non Tecnica;

STUDIO DI INCIDENZA;

- la proposta di Variante sottoposta a consultazione ha riguardato:
 - un aggiornamento cartografico del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni di Piano inerenti alcune modifiche cartografiche alle fasce fluviali, rappresentate e descritte negli Allegati 1 e 2 alla Relazione illustrativa sopra elencata;
 - il perfezionamento del testo dell'art. 38 del PTCP per migliorarne l'adeguamento, a suo tempo operato, alle disposizioni del PAI, come illustrato nella Relazione descrittiva, con lo scopo di risolvere alcuni problemi interpretativi insorti nell'applicazione del PTCP per quanto riguarda specificamente la disciplina degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti esistenti nelle fasce fluviali A e B;
 - alcune correzioni di errori presenti nell'articolato normativo (art. 11, 24, 33 e 35), evidenziate nella Relazione illustrativa, che non costituiscono modifiche sostanziali, rese necessarie alla luce dell'esperienza dei due anni di applicazione del PTCP modificato nel 2010;
- le modifiche al quadro conoscitivo, e quindi alle corrispondenti previsioni del PTCP vigente dal 2010, si sono imposte a seguito di un aggiornamento dello stato delle conoscenze e da un maggior dettaglio di analisi, o da nuovi elementi di condizionamento delle dinamiche idrauliche e paesaggistiche, nel rispetto dell'esigenza di assicurare la coerenza tra i principali strumenti di pianificazione di livello sovra comunale che ineriscono l'assetto e l'uso del suolo, il loro ruolo strategico e la specifica trattazione da essi svolta dei singoli temi di loro specifica competenza;

Dato atto, per quanto riguarda la fase di consultazione, che:

- la proposta di Variante è stata trasmessa alla Regione, che l'ha ricevuta il 18 ottobre 2012, e agli altri Enti che svolgono compiti di governo del territorio secondo quanto disciplinato dal comma 2 dell'art. 27-*bis* della L.R. n. 20/2000;
- sulla proposta di Variante sono state acquisite le determinazioni (come da verbale della seduta del 14 maggio 2013, in atti) del gruppo di lavoro per il coordinamento PTCP-PAI, costituito da funzionari della Provincia, della Regione e dell'Autorità di bacino del fiume Po nell'ambito dell'Intesa sottoscritta il 12 aprile 2012 per la definizione delle disposizioni del PTCP di Piacenza relative all'attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI);
- la Giunta regionale, ad esito delle determinazioni del gruppo di lavoro PTCP-PAI, ha riavviato i termini istruttori formulando le proprie valutazioni istruttorie sulla proposta di variante specifica al PTCP con deliberazione n. 1327 del 23 settembre 2013 (in atti);

- gli ulteriori contributi valutativi pervenuti, nei termini, da parte della Provincia di Cremona, della Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, del Consorzio di bonifica di Piacenza e quelli pervenuti fuori termine da parte dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti e un successivo contributo da parte della Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna (tutti depositati agli atti) sono riepilogati nella Tabella allegata alla Relazione illustrativa della Variante;

Considerato che:

- in merito alle proposte di variante contraddistinte nella Relazione illustrativa allegata alla proposta stessa sottoposta a consultazione dalle lettere C03 e C11, la Giunta regionale, nella propria valutazione, ha rilevato alcune problematiche sotto il profilo paesaggistico, mentre, per quanto riguarda la proposta contraddistinta dalla lettera C09, ha evidenziato la valutazione non favorevole del predetto gruppo di lavoro PTCP-PAI;
- inoltre, per quel che concerne la proposta di variante normativa all'art. 38 delle Norme del PTCP, la Giunta regionale ha suggerito una diversa formulazione;
- infine, in merito a talune proposte, la Giunta regionale, pur esprimendo una valutazione di assentibilità, fatta salva la competenza dell'Assemblea legislativa regionale, ha rilevato che, tenuto conto che le fasce A e B del PTCP coincidono rispettivamente con le zone di tutela disciplinate dagli articoli 18 e 17 del PTPR, conseguentemente, la modifica di tali fasce determina la variazione della delimitazione delle zone soggette alla disciplina del PTPR;
- pertanto, le varianti cartografiche proposte con riferimento alla tavola A1 "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale" (scala 1:25.000) del PTCP, ad eccezione della variante cartografica relativa alla riclassificazione da zona C2 a zona C1 (proposta contraddistinta dalla lettera C01), rientrano nei casi di modificazioni della pianificazione sovraordinata (art. 22, comma 1, lettera a), della L.R. n. 20/2000) e, in quanto tali, devono applicarsi le integrazioni procedurali previste da tale normativa regionale e, in quanto variante modificativa della cartografia di PTPR, trova applicazione anche l'art. 40-*quinquies* della medesima L.R. n. 20/2000 con necessità di acquisire l'intesa dell'Assemblea legislativa regionale;
- per quanto concerne l'applicabilità delle disposizioni procedurali semplificate di cui all'art. 27-*bis* della L.R. n. 20/2000, la Giunta regionale, nel proprio contributo istruttorio, ha confermato che la proposta di modifica alle fasce di tutela fluviale rappresentate e descritte negli allegati 1 e 2 della Relazione illustrativa della proposta di variante sottoposta a consultazione sono ricomprese tra i casi previsti dal comma 1, lettera e) del citato articolo di legge, mentre risultano rientrare nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo di legge le modifiche da apportare al testo normativo del PTCP;
- conclusa la fase consultiva, il gruppo di progetto, istituito con determinazione del Dirigente dell'allora Settore "Sviluppo Economico, Montagna, Pianificazione e Programmazione del Territorio, delle Attività estrattive, dell'Ambiente e Urbanistica" n. 2080 del 16 ottobre 2012, tenuto conto dei contributi istruttori pervenuti, ha predisposto i sottoelencati elaborati di variante al PTCP, con effetti di variante cartografica al PTPR, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto per quanto qui non materialmente allegati, in relazione alla loro consistenza, ai fini della pubblicazione della presente all'Albo pretorio *online*:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA;

ALLEGATI ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

- All. 1 Individuazione di sintesi delle varianti cartografiche alle fasce fluviali;
- All. 2 Schede illustrative delle varianti cartografiche alle fasce fluviali;
- All. 3 Tabella riepilogativa delle proposte di variante ad esito dei contributi valutativi degli Enti coinvolti nelle consultazioni preliminari;

NORME - Estratti articoli variati;

VALSAT:

- VALSAT - Rapporto ambientale;
- VALSAT - Sintesi non tecnica;

- VALSAT - Studio di incidenza;

CARTOGRAFIA:

- Estratti Tavole A1 "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale" interessate dalla variante;
- Estratti Tavole vR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti" interessate dalla variante;
- Estratti Tavole vR2 "Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti" interessate dalla variante.

Rilevato che:

- per i contenuti che propone, la variante al PTCP è ascrivibile alle casistiche regolate dal comma 1, lettere a), b) ed e), dell'art. 27-*bis* aggiunto alla L.R. n. 20/2000 dall'art. 28 L.R. n. 6/2009 che ha introdotto nell'ordinamento urbanistico regionale un insieme organico di norme per il miglioramento dell'efficienza del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso misure volte alla semplificazione degli elaborati costitutivi oltre che alla accelerazione dei tempi di predisposizione e approvazione dei piani e loro varianti;
- in particolare, tra le modifiche di minore entità al piano generale provinciale che possono seguire una procedura abbreviata, rispetto a quella ordinaria disciplinata dall'art. 27 della L.R. n. 20/2000 per la formazione e approvazione del PTCP, l'art. 27-*bis*, comma 1, lettera e), elenca anche le modificazioni e l'aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo, nonché l'adeguamento del piano alle disposizioni di legge statali e regionali che abbiano valenza territoriale (lettera a) del citato comma 1) e il recepimento delle previsioni di piani sovraordinati (lettera b) del medesimo comma 1);
- sul piano procedurale, l'art. 27-*bis* della L.R. n. 20/2000 disciplina il procedimento approvativo di varianti specifiche o tematiche al PTCP prevedendo uno svolgimento in cui:
 - in luogo della conferenza di pianificazione, la consultazione degli enti con compiti di governo del territorio è svolta in forma scritta e, a tal fine, copia della proposta di piano o di variante da adottare è inviata, anche su supporto informativo, ai soggetti di cui all'art. 27, comma 2, all'art. 14, commi 3 e 4 i quali possono trasmettere i propri contributi istruttori entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, potendo la Provincia, nell'adozione, prescindere dall'esame dei contributi presentati tardivamente;
 - per le restanti fasi del procedimento, dall'adozione all'entrata in vigore, si applica l'art. 27, commi da 4 a 13, essendo ridotti della metà i termini per il deposito del piano o variante adottati, per la presentazione delle osservazioni e per l'espressione delle riserve e dell'intesa da parte della Regione;
- per quanto riguarda invece i contenuti costituenti variante cartografica al PTPR, la relativa disciplina procedurale, in termini di forme di deposito, pubblicità e intervento della Regione nel procedimento, in quanto ente titolare del piano stesso, deve ricavarsi dalle disposizioni di cui agli articoli 22 e 40-*quinquies* della L.R. n. 20/2000 che tuttavia non prevedono semplificazioni procedurali;

Dato atto inoltre che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato dai Decreti legislativi n. 6/2008 e n. 128/2010) e della normativa regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009), le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (brevemente VALSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;
- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);

- a tal fine, il documento di VALSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche, deve accompagnare l'intero iter di formazione, approvazione e attuazione dei piani e deve essere aggiornato all'atto di ogni variazione dei piani stessi;
- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nei procedimenti di elaborazione e approvazione dei piani, e loro varianti, disciplinati dalla L.R. n. 20/2000, assicurando comunque il rispetto dei termini previsti dal comma 3 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006;

Visti gli elaborati predisposti e tenuto conto che obiettivo della Variante è quello di rispondere a una esigenza di aggiornamento del quadro conoscitivo, e delle conseguenti previsioni di piano, già presente all'atto di approvazione della Variante generale al PTCP, cui non è stato possibile adempiere in quella sede per non ritardare l'approvazione della Variante generale stessa, oltre che conseguire un miglioramento nella applicazione delle previsioni del PTCP attualmente vigente su limitati aspetti che per la loro entità non costituiscono modifiche sostanziali al Piano;

Ritenuto quindi di approvare, ai fini della sottoposizione all'organo consiliare, la proposta di adozione, ai sensi dell'art. 27-*bis* e degli articoli 22 e 40-*quinquies* della L.R. n. 20/2000, della Variante specifica al PTCP, con effetti di variante cartografica al PTPR, sulla base degli elaborati costitutivi prima elencati in cui sono evidenziati anche gli effetti di variante al piano regionale;

Dare atto che la proposta di adozione che viene sottoposta al Consiglio provinciale tiene conto dell'esito delle consultazioni, con particolare riferimento alle valutazioni formulate dalla Giunta regionale e alle determinazioni cui è pervenuto il gruppo di lavoro PTCP-PAI e pertanto non vengono proposte per l'adozione le variazioni al PTCP contraddistinte nella Relazione illustrativa allegata alla proposta sottoposta a consultazione dalle lettere C03, C09 e C11;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata e integrata, da ultimo, dalla legge regionale n. 15/2013;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modifiche e integrazioni;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale con particolare richiamo all'art. 41, comma 1, in base al quale la Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- la Deliberazione n. 173 del 4 aprile 2001, con la quale il Consiglio regionale ha approvato l'Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico che fornisce le prime indicazioni in merito ai processi funzionali all'elaborazione dei piani e ai contenuti essenziali degli elaborati tecnici;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la circolare regionale recante "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6/2009";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- il Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;

- il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- il Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- il Piano straordinario 267 (PS267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- il Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPO) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 112, del 15 maggio 2013);
- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- il Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83, a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e a una recente Variante adottata con atto del Consiglio provinciale n. 23 del 26 marzo 2012;
- il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- il Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- il Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

Vista inoltre l'Intesa sottoscritta il 12 aprile 2012 tra Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna e Autorità di bacino del fiume Po per la definizione delle disposizioni del Piano territoriale di coordinamento (PTCP) di Piacenza relative all'attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI);

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" dal Dirigente del Settore "Sviluppo economico, pianificazione e programmazione territoriale, ambiente e urbanistica" in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in ragione della necessità di iscriverlo all'o.d.g. della prossima seduta del Consiglio provinciale la presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa

a. di proporre al Consiglio provinciale:

1. di adottare, ai sensi dell'art. 27-*bis* e degli articoli 22 e 40-*quinquies* della L.R. n. 20/2000, Variante specifica al PTCP, con effetti di variante cartografica al PTPR, assumendo gli obiettivi, i contenuti e le motivazioni degli elaborati costitutivi sotto elencati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per quanto qui non materialmente allegati in relazione alla loro consistenza, ai meri fini della pubblicazione della presente deliberazione all'Albo pretorio *online* e delle consultazioni previste da disposizioni regionali e statali:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA;

ALLEGATI ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

- All. 1 Individuazione di sintesi delle varianti cartografiche alle fasce fluviali;
- All. 2 Schede illustrative delle varianti cartografiche alle fasce fluviali;
- All. 3 Tabella riepilogativa delle proposte di variante ad esito dei contributi valutativi degli Enti coinvolti nelle consultazioni preliminari;

NORME - Estratti articoli variati;

VALSAT:

- VALSAT - Rapporto ambientale;
- VALSAT - Sintesi non tecnica;
- VALSAT - Studio di incidenza;

CARTOGRAFIA:

- Estratti Tavole A1 "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale" interessate dalla variante;
- Estratti Tavole vR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti" interessate dalla variante;
- Estratti Tavole vR2 "Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti" interessate dalla variante.

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera c), della L.R. n. 20 del 2000, negli elaborati elencati nel precedente punto 1. del presente dispositivo, sono evidenziati i presupposti conoscitivi e le motivazioni della variante cartografica al PTPR;
3. di dare atto che gli allegati menzionati al precedente punto 1., sottoscritti in forma digitale dal Dirigente del Servizio "Urbanistica e Attività estrattive" sono depositati a ogni effetto di legge presso l'ufficio del Dirigente o suo delegato;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento e della documentazione di cui al precedente punto 1. alla Giunta regionale e agli Enti indicati al comma 4 dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000, nonché, in relazione alla proposta di modifica cartografia al PTPR, di trasmettere, ai sensi degli articoli 22 e 40-*quinquies* della medesima legge, copia del presente provvedimento e della documentazione di cui al precedente punto 1. anche agli Enti indicati al comma 3 del citato art. 40-*quinquies* ;
5. di dare atto che gli atti verranno depositati secondo le norme procedurali stabilite dal comma 5 dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 e, in relazione agli effetti di variante cartografica al PTPR, che verranno depositati anche presso l'Assemblea legislativa regionale, l'Autorità di bacino del fiume Po e presso le Province della Regione;
6. di demandare al Dirigente del Settore "Sviluppo economico, pianificazione e programmazione territoriale, ambiente e urbanistica" gli adempimenti inerenti la trasmissione e il deposito della Variante specifica al PTCP, con effetti di variante cartografica al PTPR, nonché gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare secondo la normativa regionale indicata negli articoli 27 e 40-*quinquies* della L.R. n. 20/2000 e nell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, tenendo conto delle semplificazioni riguardanti gli obblighi di pubblicazione sulla stampa quotidiana disposte dall'art. 56, comma 1, della L.R. n. 15/2013;
7. di dare infine atto che l'adozione della Variante comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia sulla base della disciplina di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2000.

- b. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- c. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 39, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- d. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

MASSIMO TRESPIDI

II SEGRETARIO GENERALE

FERDINANDO FERRINI



PROVINCIA DI PIACENZA

**Settore Sviluppo economico, pianificazione e programmazione
territoriale, ambiente e urbanistica**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2968/2013 del Settore Sviluppo economico, pianificazione e programmazione territoriale, ambiente e urbanistica ad oggetto: ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP), AI SENSI DELL'ART. 27-BIS, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000, CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR), AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22 E 40-QUINQUIES DELLA L.R. N. 20/2000. PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 11/12/2013

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel.**

**Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.
Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari**

Delibera di Giunta N. 265 del 13/12/2013

**Settore Sviluppo economico, pianificazione e programmazione territoriale,
ambiente e urbanistica**

Proposta n. 2968/2013

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP), AI SENSI DELL'ART. 27-BIS, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000, CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR), AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22 E 40-QUINQUIES DELLA L.R. N. 20/2000. PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE.

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 17/12/2013

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale